

R

Verbale di consultazione ed esame congiunto per ricorso alla CIGD (Cassa Integrazione in
Deroga)

(ex art. 22 D.L. n. 18 del 17.3.2020 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, n.3 del 24 marzo 2020 e s.m.i.)

Tra

QUANTUM RETAIL S.r.l. (la "Società") nella persona del Sig. Alessandro Cappelleri, Amministratore Delegato,

e

FILCAMS CGIL, in persona del Sig.ra Francesca Mandato

FISASCAT CISL, in persona della Sig.ra Elena M. Vanelli

UILTUCS UIL, in persona del Sig. Gennaro Strazzullo

Complessivamente intese le "OO.SS." e congiuntamente alla Società le "Parti"

Premesso che:

- 1) con comunicazione inviata il 09 Dicembre 2020 la Società ha informato le OO.SS. di riferimento della decisione di richiedere all'INPS l'accesso alla CIGD, con causale "Emergenza Covid-19- Nazionale" come previsto dall'art. 22 D.L. n. 18/2020, dal D.L. n. 104/2020, dal D.L. n. 137/2020, dal D.L. n. 149/2020 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, n.3 del 24 marzo 2020;
- 2) le OO.SS. hanno congiuntamente chiesto alla Società, in data 09/12/2020, lo svolgimento di un esame congiunto, che è stato regolarmente espletato il 16/12/2020 in modalità telematica, come consentito dall'art. 19, comma 2 D.L. n. 18/2020;
- 3) nel corso di tale esame congiunto la Società ha illustrato la grave situazione temporanea di mercato determinatasi dall'emergenza COVID-19, che ha comportato, anche alla luce dei più recenti provvedimenti normativi, la sospensione o la riduzione delle attività in molti punti vendita della Società;
- 4) al contempo, la Società ha evidenziato l'impossibilità allo stato attuale di prevedere quando potrà avvenire la ripresa dell'ordinaria attività, a fronte del continuo ed imprevedibile evolversi della situazione generale e del quadro normativo ed economico di riferimento;
- 5) la Società non rientra nel campo di applicazione della CIGO e dell'Assegno Ordinario FIS, né ha costituito Fondi Bilaterali e alternativi di cui, rispettivamente, agli art. 26 e 27 D.Lgs. n. 148/2015.
- 6) La Società applica il CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario di mercato distribuzione e servizi, firmato da Confcommercio e Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi

(FILCAMS-CGIL), Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (FISASCAT-CISL), Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTUCS-UIL);

7) Le parti hanno stipulato in data 16/12/2020 un accordo di CIG DEROGA NAZIONALE per 49 dipendenti che avevamo iniziato la sospensione in data 16 novembre 2020.

Tutto ciò premesso, all'esito dell'esame congiunto, ad integrazione del precedente verbale le Parti condividono quanto segue:

1. Richiesta di accesso alla CIGD – Cassa Integrazione in Deroga

2.1 A fronte della grave e temporanea situazione di mercato di cui alle Premesse e con la finalità di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali, la Società presenterà la domanda di accesso alla CIGD, ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 18/2020, del D.L. n. 104/2020, del D.L. n. 137/2020, del D.L. n. 149/2020 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, n.3 del 24 marzo 2020 e di quanto indicato nella circolare INPS n.47/2020 al punto F (*Ne deriva altresì che potranno accedere alla prestazione in parola le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale "COVID-19 nazionale" (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si ricorda che rientrano nella fattispecie descritta le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti)*) e al paragrafo H) Disciplina sulla cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate.

1.1 La richiesta interesserà un totale di n. 41 dipendenti, tutti in forza alla data del 9 Novembre 2020 e impiegati presso i punti vendita situati in:

NAU	N. DIP
Viale Italia, 197 - c.c. "IL GLOBO" - BUSNAGO (MB)	5
Via E. Fermi, 1 - c.c. "CURNO" - CURNO (BG)	3
Via Mazzini ang. Via Civerchi - CREMA (CR)	2
Via Rovato, 44 - c.c. "LE PORTE FRANCHE" - ERBUSCO (BS)	4
Via della Liberazione, 8 - c.c. "GALLERIA BORROMEA" - PESCHIERA BORROMEO (MI)	4
Via E. Mattei, 37/39 - c.c. "LE RONDINELLE" - RONCADELLE (BS)	4
PIQUADRO	
Via G. Galilei, 20 - c.c. "TWENTY" - BOLZANO (BZ)	3
Via P. Arduino, 20 - c.c. "NAVE DE VERO" - VENEZIA (VE)	4
Via Mantova, 36 - c.c. "IL LEONE" - LONATO DEL GARDA (BS)	3
S.P. 125, KM 1,6 - PALMANOVA- IOANNIS AIELLO DEL FRIULI (UD)	3
LABOUTIQ	
Via XX Settembre, 106 - BERGAMO (BG)	2
ERBOLARIO	
Via E, Ferrari, 5 - c.c "VALDICHIANA OUTLET VILLAGE" - FOIANO DELLA CHIANA (AR)	4

Totale	41
--------	----

- 1.2 I punti vendita gestiti dalla Società avranno ad oggetto una riduzione massima oraria a zero ore settimanali, sino ad una durata complessiva pari a n. 9 settimane, da sommarsi alle ulteriori 9 settimane previste dal DL n. 104 del 2020, nonché alle 6 settimane aggiuntive previste dal DL n. 137/2020 e s.m.i. Tale durata si intende comprensiva di eventuali periodi di trattamento di CIGD fruito in seguito alla data del 13 Luglio 2020, periodo che decurerà la durata massima previsto dalle citate norme. La durata massima è da calcolarsi, inoltre, in ossequio alle disposizioni di cui alla Circolare INPS n. 139 del 07/12/2020.
- 1.3 In caso di ripresa parziale dell'attività la cassa integrazione verrà fruita attraverso una riduzione di orario, che verrà effettuata per quanto possibile utilizzando meccanismi di equa rotazione, laddove consentito dalla fungibilità delle professionalità ed in funzione delle esigenze tecnico organizzative della impresa, e comunicata ai lavoratori con preavviso di almeno 72 ore.
- 1.4 In caso di ripresa l'azienda si impegna a rispettare il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14/03/2020 e successivi provvedimenti nonché la legislazione vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Anticipo del trattamento economico


- 2.1 Ai sensi dell'art. 22, comma 6bis del DL 18/2020, come modificato dal DL 34/2020, il datore di lavoro anticiperà alle normali scadenze di paga il trattamento economico di CIGD per conto dell'INPS, applicando le modalità di erogazione previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 148 del 2015.
- 2.2 Su richiesta delle OO,SS firmatarie l'azienda si impegna ad incontrarsi a livello territoriale per la verifica delle modalità di applicazione del presente accordo.

3. Condizioni conclusive

- 3.1 Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver esperito a tutti gli effetti, l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto di cui all'art. 19 D.L. 18/2020 come richiamato e integrato dai provvedimenti legislativi successivi.

Letto, confermato e sottoscritto. *14/01/2021*

QUANTUM RETAIL SRL
 Amministratore Delegato
 Alessandro Cappelleri



FILCAMS CGIL *Franco M...*

FISASCAT CISI *F. Dea M. P...*

UILTUCS *G...*